

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	248
Sulla diffusione di uno scritto offensivo:	
BADINI CONFALONIERI	248, 249
PRESIDENTE	248, 250
BADALONI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	249
SCIORILLI BORRELLI	249
DE LAURO MATERÀ ANNA	249
CAIAZZA	250
BUZZI	250
LEONE RAFFAELE	250
MAROTTA VINCENZO	250
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
ROSSI PAOLO: Istituzione del ruolo organico degli assistenti delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, degli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza. (167)	250
PRESIDENTE	250, 251, 252, 253, 257
CERRETI ALFONSO	251, 252
PITZALIS	251, 252
BADALONI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	252
BALDELLI	252
MAROTTA VINCENZO, <i>Relatore</i>	252
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
FAILLA e RUSSO SALVATORE: Estensione delle norme contenute nella legge 6 luglio 1956, n. 705, agli idonei del concorso a posti di direttore didattico bandito il 2 ottobre 1948 e denominato B-3. (706);	
PITZALIS: Assunzione in ruolo dei candidati ex combattenti, invalidi di guerra ed assimilati, dichiarati idonei nel concorso a 200 posti di direttore didattico indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1948 e 24 luglio 1950. (1666); (1)	
DANTE e CERRETI ALFONSO: Norme per la nomina a direttore didattico degli ex combattenti dichiarati idonei nel concorso A-1 bandito in data 12 ottobre 1948. (1667);	
SORGI ed altri: Riassunzione in ruolo dei direttori didattici già vincitori del concorso direttivo B-3, bandito in data 12 ottobre 1948 (1737)	257
PRESIDENTE	257, 258, 259
BALDELLI, <i>Relatore</i>	258, 259
BADALONI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	258
CODIGNOLA	259
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	259

(1) Il titolo della proposta di legge è stato modificato in: «Assunzione in ruolo di alcune categorie di candidati dichiarati idonei nel concorso a 200 posti di direttore didattico indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1948 e 24 luglio 1950».

La seduta comincia alle 11.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Fusaro e Rampa.

Sulla diffusione di uno scritto offensivo.

BADINI CONFALONIERI. Onorevole Presidente, prima di iniziare la discussione desidero attirare l'attenzione della Commissione su un fatto che esporrò brevemente.

Ho ricevuto, anzi credo che tutti i colleghi abbiano ricevuto in questi ultimi giorni, una circolare ciclostilata del comitato direttivo insegnanti medi ex combattenti e reduci fuori ruolo, a firma del professore Francischiotti, circolare che può definirsi un libello, per dir poco, e che non credo sia il caso di leggere in questa sede.

Io l'ho letta attentamente — così come credo l'avranno letta gli altri colleghi — e sollevo la questione anche per incarico datomi dal collega Romita di intervenire al riguardo.

Il libello contiene giudizi e offese. Nella parte relativa alla mia persona, esso dice testualmente: il liberale Badini Confalonieri è stato nei riguardi degli ex combattenti uno dei più violenti e offensivi, seguito a ruota dall'onorevole Codignola nonché dagli onorevoli Malagugini e Romita. Ma queste offese sono di carattere personale. Il libello ne contiene altre di carattere generico per tutta la Commissione e vorrei sottolineare il punto in cui si dice: « non si può, come purtroppo è stato fatto, tacitare questo furto abusando di autorità in articoli di legge, perché allora (ed è questo il caso) a un abuso si aggiunge un altro abuso, a una prepotenza, si associa e assomma una maggiore prepotenza e questo, checché se ne dica, non è democrazia ma pirateria e violenza e anche abuso di potere, da qualsiasi parte provenga, e perciò anche se proviene da chi dovrebbe impedire colpi di mano di altri regimi non democratici ».

A questo punto credo di risparmiarvi la lettura del resto della circolare. Vorrei osservare che io sono l'unico rappresentante in Italia degli ex combattenti presso la Federazione mondiale degli ex combattenti, per incarico ricevuto dall'Associazione combattenti, dall'Associazione mutilati e dalla Federazione italiana volontari della libertà e pertanto ho ritenuto e ho dovuto prendere posizione. Potrei aggiungere che sono favorevole a tutte

le provvidenze a favore degli ex combattenti, giustificate dal fatto che costoro ad un certo momento non hanno potuto seguire la loro normale attività perché impegnati nel loro dovere di combattenti; al professore Francischiotti potrei aggiungere che io non ho mai usato violenza contro nessuno tranne contro i fascisti: se il signor Francischiotti è fascista, si tenga la mia violenza e sono disposto a proseguire; ma se non è fascista si tenga il falso.

Evidentemente si è fatto un resoconto falso, fazioso, di quello che è avvenuto in una discussione in sede non deliberante della nostra Commissione. Però questi dati molto specifici, i nominativi e tutto il resto sono usciti di qui, sono usciti per opera di qualcuno di noi ed è su questo che io desidero richiamare l'attenzione del nostro Presidente.

Vi è un problema di offese fatte complessivamente alla nostra Commissione quando si parla di pirateria, di abusi e altre cose di tal genere di cui siamo accusati e mi rivolgo a lei, onorevole Presidente, perché intervenga nel modo più opportuno contro questa circolare che è stata ampiamente diffusa ed anche ripresa da giornali specifici del settore scolastico.

Vi è poi un problema di costume per cui ciascuno di noi deve essere libero di esprimere la propria opinione senza essere influenzati da motivi demagogici o sezionali.

Non ho altro da aggiungere e mi permetto di consegnarle questo libello pregandola, anche a nome del collega Romita, di provvedere in modo opportuno perché alle stesse persone cui è stata indirizzata la circolare sia indirizzata una lettera di rettifica a tutela della dignità dei componenti della Commissione.

PRESIDENTE. La ringrazio vivamente di aver richiamato la mia attenzione su questo libello, perché mi era sfuggito. Si tratta di uno di quei fatti che denunciano, purtroppo, l'ineducazione democratica che esiste talvolta in alcuni individui, nel nostro Paese, e noi abbiamo il dovere, dovere collettivo, non di correre in difesa di questo o di quello ma in difesa della stessa istituzione parlamentare. Quindi assicuro tutti i colleghi che farò miei gli apprezzamenti che Ella, onorevole Badini Confalonieri, ha dato e quelli che non ha voluto dare per non aggravare la situazione. Giudico il fatto molto grave e ritengo mio dovere intervenire direttamente per quanto è possibile, ma anche attraverso la Presidenza della Camera, per chiarire e rettificare tanto più che si tratta di una persona che ha funzioni di educatore. Darò notizia alla Com-

missione quanto prima dei provvedimenti che si sono potuti prendere anche in riferimento a quanto concerne le discussioni che si svolgono in Commissione.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non come Sottosegretario, ma nella qualità di membro della Commissione debbo dire che anch'io ho ricevuto spesso delle lettere in cui si criticava il mio atteggiamento in Commissione. Vorrei pregare il Presidente di fare in modo che la deplorazione sia generale da parte di tutti.

BALDELLI. In occasione della discussione di una recente legge proposta dall'onorevole Badaloni, anch'io sono stato sottoposto a una valanga di lettere contenenti minacce perché si diceva che alcuni miei emendamenti avrebbero ritardato l'approvazione della legge. Tuttora ricevo lettere in cui si dice che quella proposta di legge è ancora al Senato a causa dei miei emendamenti.

Vorrei aggiungere che se si deve fare un richiamo, sia fatto in modo che inviti tutti alla moderazione.

BADINI CONFALONIERI. Mi fa piacere constatare che qui ci sia l'intento di stroncare il malcostume di cui questa non è che una delle manifestazioni.

SCIORILLI BORRELLI. Tra i vari analoghi episodi, sono rimasto sfavorevolmente impressionato dal fatto che pochi giorni dopo una seduta della nostra Commissione in cui era stata discussa la proposta Romanato per gli idonei, in due lettere — una firmata e l'altra non firmata — provenienti da Bari e da Taranto, non solo c'erano frasi che ritengo di non riprendere, ma erano riportati apprezzamenti fatti da alcuni colleghi e che non erano stati riportati neppure nel *Bollettino delle Commissioni*.

La cosa che mi ha amareggiato di più come professore è che nella scuola italiana vi siano insegnanti che scrivono lettere come questa che stiamo denunciando, insegnanti che occupano posti di responsabilità sia pure nel settore sindacale. È una questione che ci deve preoccupare. Ringrazio il Presidente e vorrei richiamare la sua attenzione sulla urgenza di dare pubblicità alle nostre sedute, proprio perché la pubblicità possa essere garanzia reciproca sul funzionamento della Commissione.

È giusta l'osservazione che tali fatti non colpiscono soltanto il singolo parlamentare, ma offendono l'Assemblea parlamentare. Credo che le nostre discussioni siano state mantenute sempre su un livello di correttezza ed obiettività per cui tutti i colleghi hanno potuto esprimere le proprie opinioni. Questo è

un nostro diritto ed un contributo quasi dialettico. Ma le nostre opinioni fuori da questa aula vengono travisate. Non mi dilungherò, onorevole Presidente, in quanto alla sua sensibilità non sarà sfuggito che lettere di tale natura sono manifestazioni che, pur senza drammatizzare, non possiamo sottovalutare in quanto rappresentano un mal costume che se non venisse stigmatizzato fin dall'inizio, potrebbe essere l'indice di una malattia ricorrente.

Ringrazio l'onorevole Badini Confalonieri di aver sollevato la questione e la sua protesta, che credo, trova l'unanimità di tutta la Commissione.

DE LAURO MATERA ANNA. Ho ricevuto una lettera nella quale, pur non in modo completamente esplicito, mi si faceva notare che durante la discussione in Commissione della legge Baldini ero rimasta assente volutamente perché, avendo fatto parte del Comitato ristretto, non volevo trovarmi in contrasto col mio gruppo.

Io sono abituata a rispondere direttamente a tutte le lettere, ma quella è stata da me strappata. Ma non ho chiesto la parola soltanto per questo: vorrei aggiungere qualche altra cosa.

Io non darei la croce addosso a questi professori che ci scrivono in quei termini. Bisogna invece sottolineare un fatto importante che riguarda tutti noi come membri della Commissione perché dobbiamo — secondo me — onestamente dire che molto spesso siamo proprio noi che fuori di questa sede parliamo un po' troppo e non sappiamo vedere nettamente i limiti della lotta politica.

Con la mia abituale franchezza dirò che mi consta che in un convegno di insegnanti, dove erano presenti diversi colleghi di questa Commissione e dove altre parti politiche non avevano altrettanti validi rappresentanti che potessero rispondere con perfetta conoscenza di causa, si portarono motivi polemicamente e si parlò — non ero presente e può darsi che la cosa sia inesatta — si parlò di opposizione dalla finestra. Ognuno di noi è tenuto ad una certa correttezza, soprattutto è doveroso attaccare là dove la persona chiamata in causa può precisare le cose. Allora dico: cominciamo da noi; perché quando gli insegnanti sentono riferire certi atteggiamenti, prendono la penna e scrivono e non si rendono nemmeno conto della gravità di ciò che scrivono. Io auspico che ciascuno di noi comprenda fin dove può giungere la lotta politica e dove essa diventa sleale. Se ci conformeremo a questa regola di condotta, tutto andrà bene.

PRESIDENTE. Qui non si tratta di esaminare la questione di carattere generale (anche quella interessa) ma di reprimere una manifestazione grave di malcostume. Qui si tratta di frasi, parole che suonano insulto — forse vilipendio — e può darsi che ci sia materia di denuncia.

CAIAZZA. Prendo la parola dopo ciò che ha detto la onorevole collega De Lauro Matera, perché effettivamente siamo andati un po' oltre la prima impostazione.

Poiché la onorevole De Lauro Matera ha fatto riferimento ad un convegno ed ha fatto riferimento alla scarsa rappresentatività, in quel caso, di persone della sua parte, allora i riferimenti cominciano ad essere precisi e riguardano un settore. Non so a che cosa si riferisca. Però posso dire ancora una volta: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Anche gli amici della nostra parte hanno ricevuto di quelle lettere; sono stati attaccati sulla stampa perché non avevano condiviso determinate tesi. Se dobbiamo prendere spunto dall'increscioso episodio che è stato denunciato, ciascuno di noi dovrebbe assumere l'impegno a non contribuire a rinfocolare polemiche che debbono essere mantenute fuori da questa sede.

Ho voluto soltanto integrare il pensiero della onorevole De Lauro Matera.

BUZZI. Do atto che la lettera portata qui dall'onorevole Badini Confalonieri si distingue dalle altre per la sua spiccata virulenza. Essa deriva da una situazione che investe tutto l'ambiente scolastico che è in una fase critica. La crisi sindacale nel mondo della scuola è notevole ed è più o meno accentuata nei diversi gradi di scuola. Questo fenomeno di polverizzazione sindacale sollecita l'iniziativa legislativa di tutte e due le Assemblee e nello stesso tempo tiene viva questa effervescenza. Per ciò che riguarda la legislazione scolastica, si può dire che, specialmente per la Camera, essa sta assorbendo una parte preponderante dell'attività del Parlamento. Manca però una pubblicità adeguata di tutto il lavoro legislativo che si svolge in sede referente e questa è una situazione che bisogna affrontare e risolvere. Penso che la Presidenza della Camera dovrebbe porsi il problema di un'informazione più ampia sui lavori delle Commissioni parlamentari, considerata l'importanza che detti lavori stanno assumendo.

LEONE RAFFAELE. Non sarei intervenuto nel dibattito se si fosse fermato alle dichiarazioni dei colleghi Badini Confalonieri e Baldelli e alla giusta presa di posizione contro i

detrattori dell'istituto parlamentare. La mia esperienza della scuola come professore mi porta a dichiarare che spesso volte gli organismi sindacali sono stati messi in difficoltà per le notizie uscite fuori degli ambienti ufficiali della Commissione. Spesso queste informazioni hanno messo la mia parte in difficoltà gravissime nel condurre un'azione sindacale. Alla onorevole De Lauro Matera vorrei precisare come sono andate le cose nel convegno di Bari e nel convegno degli insegnanti elementari e secondari ex combattenti svoltosi a Roma.

In seguito ad alcune affermazioni da parte di elementi presenti tanto al convegno di Bari che a quello di Roma, io ed i colleghi Romanato e Marotta abbiamo messo in evidenza che l'atteggiamento dei componenti la Commissione era legittimo e che la libertà dei componenti la Commissione consiste precisamente nell'esprimere il proprio punto di vista anche se esso può non piacere. Perciò respingo i sottintesi e posso testimoniare che abbiamo ben distinto e precisato senza mettere in evidenza la colpa o il merito dei singoli, perché qui ognuno ha la facoltà di esprimere il suo pensiero, come è suo dovere, come è suo diritto. Mi auguro che questa mia dichiarazione abbia sgomberato il terreno dagli atteggiamenti di parte e abbia riproposto nei suoi termini legittimi la questione.

MAROTTA VINCENZO. Da parte nostra non abbiamo mancato; se qualche accenno è stato fatto, a respingere ogni critica irragionevole.

DE LAURO MATERA ANNA. Prendo atto delle dichiarazioni.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'ordine del giorno.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Rossi Paolo: Istituzione del ruolo organico degli assistenti delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, degli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza (167).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Rossi Paolo, n. 167, concernente la istituzione del ruolo organico degli assistenti delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, degli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

Come gli onorevoli colleghi certamente ricordano, erano rimasti in sospenso il secondo e terzo comma dell'articolo 8 e l'articolo 9. Faccio presente che il Governo non insiste negli emendamenti presentati nella precedente seduta ed accetta gli emendamenti proposti dall'onorevole Pitzalis. La nuova formulazione dell'onorevole Pitzalis, condivisa anche dall'onorevole De Grada ed altri, in sostituzione del secondo e terzo comma dell'articolo 8, prevede la soppressione dei posti di assistente a cattedre di materie scientifiche e di anatomia artistica dei licei artistici, l'inquadramento dei medesimi in un ruolo transitorio ad esaurimento, con eventuale successiva assunzione, nei limiti della disponibilità dei posti, nei ruoli dei professori degli istituti medi di istruzione di primo e secondo grado, per le cattedre corrispondenti.

Ne do lettura:

« Sostituire il secondo e terzo comma con i seguenti:

« Le norme di cui al precedente comma valgono anche per l'inquadramento degli assistenti a cattedre di materie scientifiche e di anatomia artistica dei Licei artistici, i quali saranno compresi in un ruolo transitorio ad esaurimento.

« Gli assistenti, i quali saranno inquadrati in ruolo in base alle disposizioni di cui ai precedenti commi, che siano in possesso del prescritto titolo di studio e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano non meno di 8 anni di continuativo e lodevole servizio, possono essere assunti nei ruoli dei professori degli istituti medi di istruzione di primo e secondo grado dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, sempre che siano disponibili all'atto dell'assunzione posti di ruolo negli istituti stessi. L'assunzione ha luogo col grado ordinario e per l'insegnamento di materie o gruppo di materie che a giudizio della Sezione I del Consiglio superiore, siano corrispondenti a quelle che formano oggetto delle cattedre cui gli interessati erano addetti in qualità di assistenti.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e salvo quanto disposto nei precedenti commi, i posti di assistenti incaricati nei Licei artistici sono aboliti ».

CERRETI ALFONSO. Richiamo l'attenzione degli onorevoli Colleghi sulla eccessiva facilitazione concessa con questo articolo agli assistenti delle Accademie di belle arti e di materie artistiche presso i Licei artistici, e in modo particolare per questi ultimi. L'emen-

damento proposto, infatti, consente il passaggio a cattedre peraltro affollatissime e alle quali accedono anche assistenti universitari! È davvero straordinario e possiamo dire che in questo caso gli assistenti degli Istituti tecnici, ad esempio, potrebbero benissimo chiedere la stessa cosa e la stessa facilitazione. D'altra parte il Governo aveva proposto che avessero accesso solo alle cattedre di istituti d'arte, il che è più logico, e non già a cattedre diverse, dove vi sono ancora elementi che attendono di essere sistemati, e che noi faremmo occupare con elementi che provengono dai licei artistici!

Insisto su questo punto nell'interesse dei professori stessi e della cultura: deve essere sostenuto un esame da parte di chiunque voglia accedere a queste cattedre.

PRESIDENTE. Onorevole Pitzalis, vuole illustrare l'emendamento proposto?

PITZALIS. Credo che l'onorevole Cerreti sia incorso in un equivoco. Qui, infatti, non si tratta di consentire in via permanente il passaggio degli assistenti in ruolo dalle accademie e licei artistici ai posti di insegnamento di ogni ordine e grado, ma di una norma di carattere transitorio che introduciamo per la sistemazione di questi assistenti che prestano servizio da tanti anni sia presso le accademie e sia presso i licei artistici; posti di assistenti che esistono e che vengono adesso trasformati in posti di ruolo. Sia per le accademie che per i licei artistici in particolare, noi dobbiamo esaminare in via transitoria il contenuto di questi due capoversi. In base alla proposta Rossi si fissava, invece, questo concetto: gli assistenti a cattedre di materie scientifiche o di anatomia artistica non di ruolo con 8 anni di servizio potevano chiedere l'inquadramento nei ruoli corrispondenti degli istituti di ogni ordine e grado. Noi questo non lo abbiamo accettato in quanto riteniamo non poter consentire che gli assistenti non di ruolo, solo per il fatto che abbiano prestato servizio per 8 anni, possano senz'altro conseguire questo passaggio, ma riteniamo che prima debbano regolarizzare la loro posizione: solo se diventano assistenti di ruolo possono eventualmente passare a queste cattedre!

Nessuna preoccupazione, quindi, onorevole Cerreti perché soltanto se in possesso del titolo di studio e essendo di ruolo, e con la garanzia di avere insegnato materie considerate corrispondenti a quelle delle cattedre cui si vuole accedere e con il parere del Consiglio superiore, gli interessati possono ottenere veramente questo inquadramento.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

Si tratta di pochissimi casi, che si pongono e si esaminano sempre in via transitoria quando si dà uno stato giuridico nuovo a del personale; non si può cacciarlo fuori! Quelli che non hanno il titolo di studio, poi, restano nel ruolo transitorio di assistente ad esaurimento per quanto riguarda i licei artistici, mentre si prevede da oggi in poi che presso questi licei venga soppresso il posto di assistente incaricato, in modo che non vengano più fuori per l'avvenire esigenze di questo tipo e quindi a determinarsi analoghe aspettative. Considerato quindi il numero limitato di questi assistenti e che pochissimi di essi potranno passare all'insegnamento e con le garanzie volute, io credo non vi debbano essere difficoltà a provvedere nel senso desiderato e da noi proposto, anche perché, come ho sentito dire, il Ministero della pubblica istruzione è favorevole al nuovo testo.

PRESIDENTE. Mi permetto di richiamare gli onorevoli colleghi alla discussione fatta nella precedente seduta e ad un certo orientamento che venne dato allora alla questione. Si tratta ora di vedere se la formulazione proposta corrisponda o meno in linea di massima a quell'orientamento.

BADALONI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Si è del parere di abolire i posti di assistenti incaricati nei licei artistici, limitatamente alle materie scientifiche, perché per il resto abbiamo già legiferato. Ciò perché si ritiene che abbiano funzioni di insegnamento solo nelle materie scientifiche e di anatomia artistica. Ora, quando si aboliscono posti si deve provvedere alla sistemazione del personale. Il proponente onorevole Rossi pensava a quella sistemazione in modo più largo; l'onorevole Pitzalis con il suo emendamento dice, invece: quelli che ne avranno il titolo potranno essere assunti nei ruoli dei professori dei vari istituti medi di primo e secondo grado, per l'insegnamento di materie analoghe, sentito il parere del Consiglio superiore, ecc., e sempre che ci siano i posti vacanti; gli altri, invece, rimangono nei ruoli transitori ad esaurimento; ad esaurimento perché i posti di incaricati come ho detto vengono aboliti. Ciò premesso il parere del Governo è favorevole all'emendamento Pitzalis.

BALDELLI. Il chiarimento che vorrei avere dall'onorevole Pitzalis è questo: qual'è il titolo di studio previsto per procedere all'inquadramento? Si fa riferimento al titolo accademico o di abilitazione? Il problema deve esser posto in questa sede, a mio parere

affinché non nascano poi difficoltà nell'interpretazione della legge. Secondo me tuttavia dovrebbe essere richiesto il titolo di abilitazione.

PRESIDENTE. C'è già il precedente degli assistenti universitari!

PITZALIS. Nel mio emendamento infatti vengono in sostanza riprodotte le norme per gli assistenti universitari. Diciamo la verità. Molte volte la fortuna della carriera universitaria non è tale da consentire a certi giovani di accedere ai ruoli universitari e allora molti di essi preferiscono entrare nei ruoli dell'insegnamento medio, dove finora hanno sempre dato ottimi risultati. Prima di tutto sono rari i casi, perché il Consiglio superiore è molto rigoroso in materia, e poi occorre avere il titolo di studio necessario per poter concorrere a quella cattedra. Un medico non può, ad esempio, con la laurea in medicina, poter insegnare scienze e quindi, in quel caso, rimarrà nel ruolo transitorio. Mi pare una soluzione onesta.

CERRETI ALFONSO. Il collega Baldelli ha colto nel segno una mia preoccupazione e l'ha esposta molto bene. Io insisto nel dichiararmi contrario al titolo generico. Non basta secondo me il titolo generico della laurea, occorre la preparazione all'insegnamento. Non facciamo entrare gente incapace di insegnare! Specialmente là dove si richiede veramente l'abilitazione; almeno per l'insegnamento di alcune materie, come la matematica e le scienze naturali! Chi oggi insegna anatomia artistica non può essere in grado domani di insegnare un'altra materia. È bene quindi che venga richiesto un titolo di abilitazione che garantisca la scuola e con essa gli stessi insegnamenti.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Relatore di voler far conoscere il proprio parere.

MAROTTA VINCENZO, Relatore. Favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Pitzalis sostitutivo del secondo e terzo comma dell'articolo 8 del quale ho dato già lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo complesso, il cui testo risulta così formulato:

ART. 8.

(Posizione degli assistenti).

Gli assistenti delle Accademie di belle arti e di materie artistiche presso i Licei artistici, che, alla data del 1° ottobre 1959 abbiano

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

espletato un periodo di continuativo e lodevole servizio di almeno tre anni scolastici, sono, su domanda, inquadrati nei ruoli degli assistenti ordinari delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici previo parere favorevole dei rispettivi titolari e del direttore dell'Istituto ed in seguito a giudizio di idoneità da accertarsi dal Ministero della pubblica istruzione mediante ispezione che tenga conto dei titoli artistici e della necessaria capacità didattica.

Le norme di cui al precedente comma valgono anche per l'inquadramento degli assistenti a cattedre di materie scientifiche e di anatomia artistica dei Licei artistici, i quali saranno compresi in un ruolo transitorio ad esaurimento.

Gli assistenti i quali saranno inquadrati in ruolo in base alle disposizioni di cui ai precedenti commi, che siano in possesso del prescritto titolo di studio e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto non meno di otto anni di continuativo e lodevole servizio possono essere assunti nei ruoli dei professori degli istituti medi di istruzione di primo e secondo grado dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, sempre che siano disponibili all'atto dell'assunzione posti di ruolo negli istituti stessi. L'assunzione ha luogo col grado di ordinario e per l'insegnamento di materie o gruppo di materie che a giudizio della sezione prima del Consiglio Superiore, siano corrispondenti a quelle che formano oggetto delle cattedre cui gli interessati erano addetti in qualità di assistenti.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e salvo quanto disposto nei precedenti commi, i posti di assistenti incaricati nei Licei artistici, sono aboliti.

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

ART. 9.

(Valutazione di servizio).

Ai fini della valutazione del servizio utile per l'inquadramento di cui al precedente articolo, non costituisce interruzione il servizio prestato in qualità di insegnante incaricato della stessa materia o materia affine, purché si siano compiuti complessivamente tre anni di servizio come assistente.

Gli anni di servizio precedentemente prestati sono computati come utili ai fini della determinazione dello stipendio e della progressione della carriera all'atto dell'assunzione in ruolo.

Il Governo propone i seguenti emendamenti:

« Al primo comma, quinto rigo, dopo la parola: affine, aggiungere le parole: negli Istituti di istruzione artistica »;

« Il secondo comma sostituirlo con il seguente:

« Ai fini dell'inquadramento nonché a quelli della determinazione dello stipendio e della progressione di carriera, sono computati per intero gli anni di servizio prestati come assistenti incaricati ».

Ritengo ovvi gli emendamenti, specie il primo. Se non vi sono obiezioni pongo senz'altro in votazione il primo comma dell'articolo 9 emendato come proposto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo nel testo sostitutivo proposto dal Governo.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 9 nel suo complesso, il cui testo risulta così formulato:

ART. 9.

(Valutazione di servizio).

Ai fini della valutazione del servizio utile per l'inquadramento di cui al precedente articolo, non costituisce interruzione il servizio prestato in qualità di insegnante incaricato della stessa materia o materia affine, negli istituti di istruzione artistica, purché si siano compiuti complessivamente tre anni di servizio come assistente.

Ai fini dell'inquadramento nonché a quelli della determinazione dello stipendio e della progressione di carriera sono computati per intero gli anni di servizio prestati come assistenti incaricati.

(È approvato).

Poiché la discussione degli articoli della proposta di legge è stata laboriosa e sono stati approvati numerosi emendamenti chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento, che potrebbe avvenire immediatamente.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

(Segue il coordinamento).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

Do lettura degli articoli della proposta di legge quali risultano a seguito del coordinamento e li pongo in votazione.

CAPO I.

PERSONALE ASSISTENTE NELLE
ACCADEMIE DI BELLE ARTI E NEI
LICEI ARTISTICI

ART. 1.
(Assistenti).

In corrispondenza delle singole cattedre di ruolo presso le Accademie di belle arti e delle singole cattedre di ruolo di materie artistiche presso i Licei artistici è previsto un posto di assistente di ruolo.

Gli assistenti vengono distribuiti in due ruoli a seconda che esplicino la loro opera nelle Accademie di belle arti o nei Licei artistici. La rispettiva carriera è fissata dalla annessa tabella A ed il passaggio dalla I alla II classe di stipendio è subordinato al rapporto favorevole del capo dell'Istituto. I compensi per prestazioni complementari attinenti alla funzione di assistente sono fissati nell'annessa tabella B.

Il personale di cui al presente articolo è statale ad ogni effetto di legge.

(È approvato).

ART. 2.
(Funzioni).

Gli assistenti svolgono attività didattica, coadiuvando gli insegnanti delle cattedre cui sono assegnati. Il loro obbligo d'orario settimanale è di ore 16.

(È approvato).

ART. 3.
(Accesso ai ruoli).

I posti di assistente sono conferiti mediante pubblici concorsi per titoli ed esami banditi dal Ministero della pubblica istruzione per ciascun posto; detti concorsi si svolgeranno presso i singoli Istituti. L'esame consisterà in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica.

I bandi di concorso sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per l'ammissione ai concorsi valgono le stesse norme che regolano i concorsi per l'insegnamento di materie artistiche.

Per i concorsi a posti di assistente di storia dell'arte presso l'Accademia di belle arti è necessario, altresì, essere in possesso

del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della stessa materia nei Licei classici.

Le prove vertono su programmi approvati dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della competente sezione del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti.

(È approvato).

ART. 4.
(Commissioni giudicatrici).

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal Ministro della pubblica istruzione. Esse sono composte: dell'insegnante titolare della materia alla cui cattedra si riferisce il posto messo a concorso e di altri due insegnanti di ruolo, rispettivamente delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, della stessa materia o di materia affine, a seconda che il posto sia per assistente ordinario nell'Accademia di belle arti o nel Liceo artistico. Per i concorsi relativi ai Licei artistici potranno essere chiamati a far parte delle Commissioni due docenti di materia affine dell'Accademia di belle arti ove ha sede il Liceo, in mancanza di titolari del Liceo stesso. Ove si renda impossibile la costituzione delle Commissioni giudicatrici per mancanza di insegnanti di ruolo, può essere richiesta l'opera di insegnanti titolari di altre Accademie di belle arti o di Licei artistici. Le mansioni di segretario nelle predette Commissioni sono affidate ad un funzionario di ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo delle Accademie di belle arti.

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano, fra loro o con alcuno dei candidati, parenti o affini sino al 4° grado incluso.

(È approvato).

ART. 5.
(Nomina).

Le Commissioni giudicatrici, con motivata relazione, propongono per i singoli posti messi a concorso non più di tre candidati idonei, in ordine alfabetico. La relazione è approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione. La nomina è conferita mediante decreto ministeriale, a quel candidato, che fra gli idonei sia stato prescelto dall'insegnante titolare della cattedra cui il concorso si riferisce.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

È in facoltà del Ministro nominare, entro i 2 anni scolastici successivi all'approvazione degli atti del concorso, ad altri posti della stessa materia o di materia affine, della stessa o di altra Accademia di belle arti o Liceo artistico, su richiesta dei rispettivi titolari, i concorrenti compresi nella terna degli idonei.

Ai posti vacanti di assistenti di ruolo può provvedersi nelle more del concorso, mediante assistenti incaricati.

Del pari, per i posti vacanti di assistente inereni a cattedre di ruolo temporaneamente sprovviste di titolari si deve provvedere con assistenti incaricati.

Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui l'assistente di ruolo sia legittimamente impedito, sono conferiti ad ogni effetto, salvo ratifica del Ministero della pubblica istruzione, su proposta dell'insegnante titolare della cattedra per cui l'assistente è richiesto e dell'insegnante incaricato che lo sostituisce, con parere favorevole del direttore dell'Istituto.

Per la nomina ad assistente incaricato di storia dell'arte è necessario essere in possesso del titolo di studio necessario per l'ammissione ai concorsi per la relativa cattedra.

Agli assistenti incaricati di cui al precedente comma compete il trattamento iniziale identico a quello del personale di ruolo, proporzionato al numero delle ore di effettivo servizio.

(È approvato).

ART. 6.

(Sostituzione di personale assistente).

Qualora l'insegnante titolare riscontri che l'assistente non assolve alle proprie funzioni didattiche previste dall'articolo 2, è tenuto a fare proposta motivata di sostituzione al capo dell'Istituto che trasmette, entro il mese di maggio, la proposta stessa corredata del proprio parere e di un rapporto motivato del direttore, sentito il parere del Consiglio dei professori, limitato per quanto riguarda il Liceo artistico, ai soli professori di materie artistiche del Liceo stesso, e per quanto riguarda l'Accademia, ai professori dell'Accademia stessa, al Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro, a norma dell'articolo seguente, può disporre il trasferimento dell'assistente, e qualora ciò non si renda possibile, la cessazione dal servizio, sentite in ogni caso le controdeduzioni dell'interessato ed a seguito

del parere della competente sezione del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti.

All'assistente che cessa dal servizio, prima che abbia maturato il diritto alla pensione, è corrisposta una indennità pari a tante mensilità del trattamento economico in godimento all'atto della risoluzione del rapporto d'impiego, per quanti anni scolastici ha prestato servizio.

La cessazione del servizio decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello durante il quale è intervenuto il provvedimento.

(È approvato).

ART. 7.

(Trasferimenti).

L'assistente può essere trasferito ad altra cattedra della stessa materia o di materia affine, anche in altra sede, su domanda dell'interessato e previo consenso del titolare della cattedra presso la quale dovrà assumere servizio.

(È approvato).

ART. 8.

(Posizione degli assistenti).

Gli assistenti delle Accademie di belle arti e di materie artistiche presso i Licei artistici, che, alla data dell'1° ottobre 1959 abbiano espletato un periodo di continuativo e lodevole servizio di almeno tre anni scolastici, sono, su domanda, inquadrati nei ruoli degli assistenti ordinari delle Accademie di belle arti e dei licei artistici, previo parere favorevole dei rispettivi titolari e del direttore dell'Istituto ed in seguito a giudizio di idoneità da accertarsi dal Ministero della pubblica istruzione mediante ispezione che tenga conto dei titoli artistici e della necessaria capacità didattica.

Le norme di cui al precedente comma valgono anche per l'inquadramento degli assistenti a cattedre di materie scientifiche e di anatomia artistica dei licei artistici, i quali saranno compresi in un ruolo transitorio ad esaurimento.

Gli assistenti i quali saranno inquadrati in ruolo in base alle disposizioni di cui ai precedenti commi, che siano in possesso del prescritto titolo di studio e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto non meno di otto anni di continuativo e lodevole servizio, possono essere assunti nei ruoli dei professori degli istituti medi di istruzione di primo e secondo grado dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione,

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

sempre che siano disponibili all'atto dell'assunzione posti di ruolo negli istituti stessi. L'assunzione ha luogo col grado di ordinario e per l'insegnamento di materie o gruppo di materie che a giudizio della sezione prima del Consiglio Superiore, siano corrispondenti a quelle che formano oggetto delle cattedre cui gli interessati erano addetti in qualità di assistenti.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e salvo quanto disposto nei precedenti commi, i posti di assistenti incaricati nei licei artistici, sono aboliti.

(È approvato).

ART. 9.

(Valutazione di servizio).

Ai fini della valutazione del servizio utile per l'inquadramento di cui al precedente articolo, non costituisce interruzione il servizio prestato in qualità di insegnante incaricato della stessa materia o materia affine, negli istituti di istruzione artistica, purché si siano compiuti complessivamente tre anni di servizio come assistente.

Ai fini dell'inquadramento nonché a quelli della determinazione dello stipendio e della progressione di carriera sono computati per intero gli anni di servizio prestati come assistenti incaricati.

(È approvato).

CAPO II.

ACCOMPAGNATORI AL PIANOFORTE
NEI CONSERVATORI DI MUSICA E
PIANISTI ACCOMPAGNATORI NELLA
ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

ART. 10.

(Accompagnatori al pianoforte nei Conservatori di musica e pianisti accompagnatori nella Accademia nazionale di danza).

In corrispondenza delle singole cattedre di ruolo di canto nei Conservatori di musica è previsto un posto di accompagnatore al pianoforte.

In corrispondenza di ciascun anno del corso normale e di ciascun anno del corso di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza, è previsto un posto di pianista accompagnatore.

La carriera di tale personale è fissata nell'annessa tabella A ed i compensi per prestazioni complementari attinenti alle relative funzioni sono fissati nell'annessa tabella B.

Gli accompagnatori al pianoforte ed i pianisti accompagnatori passano alla 2^a classe di stipendio in seguito al rapporto favorevole del Direttore dell'istituto.

(È approvato).

ART. 11.

(Funzioni).

Gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori coadiuvano i rispettivi insegnanti, svolgendo la propria opera nei limiti delle direttive date dai titolari e dai direttori.

(È approvato).

ART. 12.

(Accesso ai ruoli).

I posti di accompagnatore al pianoforte e di pianista accompagnatore sono conferiti mediante concorsi per titoli ed esami banditi dal Ministero della pubblica istruzione per ciascun posto.

I bandi di concorso sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per l'ammissione ai concorsi e per lo svolgimento dei medesimi vigono le stesse norme previste per i professori di materie artistiche; è necessario altresì essere in possesso del diploma di pianoforte conseguito presso un Conservatorio di musica statale o un Istituto musicale pareggiato.

I posti non ancora occupati mediante concorso e quelli che si renderanno comunque vacanti saranno conferiti a personale incaricato.

(È approvato).

ART. 13.

(Posizione degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori).

Gli accompagnatori al pianoforte che, in servizio alla data del 1° ottobre 1959, abbiano espletato un periodo di continuativo e lodevole servizio di almeno tre anni scolastici, sono, su domanda, ed in seguito a giudizio di idoneità da accertarsi mediante ispezione promossa dal Ministero della pubblica istruzione, inquadrati nel ruolo di accompagnatori al pianoforte nei Conservatori di musica.

I pianisti accompagnatori che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma, sono, con le stesse modalità, inquadrati nel relativo ruolo di pianisti accompagnatori nell'Accademia nazionale di danza.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

Ai fini della valutazione del servizio utile per l'inquadramento di cui ai commi precedenti, non costituisce interruzione il servizio prestato in qualità di incaricato, quale insegnante di pianoforte o di pianoforte complementare.

(È approvato).

ART. 14.

(Valutazione del servizio).

Gli anni di servizio precedentemente prestati alla assunzione nel ruolo di accompagnatori al pianoforte o di pianisti accompagnatori sono computati come utili ai fini della determinazione dello stipendio e della progressione della carriera.

(È approvato).

ART. 15.

(Copertura della spesa).

Alla copertura della spesa occorrente per l'attuazione della presente legge sarà provveduto con lo stanziamento del capitolo n. 177 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1959-60 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

TABELLA A

Coefficiente	Assistenti di Accademia di belle arti e pianisti accompagnatori del corso superiore e di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza	Assistenti di Liceo artistico, accompagnatori di pianoforte di Conservatori di musica e pianisti accompagnatori del corso inferiore e medio dell'Accademia nazionale di danza
402	IV classe di stipendio dopo 9 anni di servizio	
325	III classe di stipendio dopo 7 anni di servizio	III classe di stipendio dopo 8 anni di servizio
271	II classe di stipendio dopo 2 anni di servizio	II classe di stipendio dopo 2 anni di servizio
229	I classe di stipendio all'atto della nomina	I classe di stipendio all'atto della nomina

(È approvata).

TABELLA B

COMPENSI MENSILI LORDI PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ATTINENTI ALLA FUNZIONE DOCENTE.

A) Assistenti di Accademia di belle arti e pianisti accompagnatori del corso superiore di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza di ruolo e non di ruolo L. 7.000

B) Assistenti di Liceo artistico ed accompagnatori di pianoforte dei Conservatori di musica e pianisti accompagnatori del corso inferiore e medio dell'Accademia nazionale di danza di ruolo e non di ruolo » 5.000

I compensi previsti dalla presente tabella sostituiscono, per quanto riguarda gli assistenti delle Accademie di belle arti e quelli dei Licei artistici, l'indennità di laboratorio di cui all'articolo 19 del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(È approvata).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Failla e Russo Salvatore: Estensione delle norme contenute nella legge 7 luglio 1956, n. 705, agli idonei del concorso a posti di direttore didattico bandito il 2 ottobre 1948, e denominato B-3 (706); Pitzalis: Assunzione in ruolo dei candidati ex combattenti, invalidi di guerra ed assimilati, dichiarati idonei nel concorso a 200 posti di direttore didattico indetto con decreti ministeriali 27 luglio 1948 e 24 luglio 1950 (1666); Dante e Cerreti Alfonso: Norme per la nomina a direttore didattico degli ex combattenti dichiarati idonei nel concorso A-1 bandito in data 12 ottobre 1948 (1667); e Sorgi ed altri: Riassunzione in ruolo dei direttori didattici già vincitori del concorso direttivo B-3, bandito in data 12 ottobre 1948 (1737).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Failla e Russo Salvatore: « Estensione delle norme contenute nella legge 6 luglio 1956, n. 705, agli idonei del concorso a posti di direttore didattico bandito il 2 ottobre 1948, denominato B-3 »; del deputato Pitzalis: « Assunzione in ruolo dei candidati ex combattenti, invalidi di guerra ed assimilati, dichiarati idonei nel concorso a 200 posti di direttore didattico, indetto con i decreti ministeriali 27 luglio 1948 e 24 luglio 1950; dei deputati Dante e Cerreti Alfonso:

« Norme per la nomina a direttore didattico degli ex combattenti dichiarati idonei nel concorso A-1 bandito in data 12 ottobre 1948 »; e dei deputati Sorgi, Leone Raffaele e Baldelli: « Riassunzione in ruolo dei direttori didattici già vincitori del concorso direttivo B-3, bandito in data 12 ottobre 1948 ».

Faccio presente agli onorevoli colleghi che oltre alle proposte di legge in questione è stata assegnata alla Commissione, soltanto ieri, la proposta di legge dei senatori Moltisanti e Barbaro: « Estensione agli idonei del concorso per titoli a posti di direttore governativo, denominato B-3, bandito il 2 ottobre 1948, dei benefici della legge 6 luglio 1956, n. 705 » (1918), la quale riguarda lo stesso concorso. Conseguentemente la Commissione dovrebbe ora decidere per prima cosa se sia opportuno abbinare nella discussione anche tale proposta che, in tal caso, essendo già stata approvata dall'altro ramo del Parlamento, andrebbe scelta come testo base della discussione.

Prego l'onorevole Baldelli, relatore sulle proposte di legge all'ordine del giorno, di voler esprimere il suo parere anche a questo riguardo.

BALDELLI, *Relatore*. Ho avuto occasione di esaminare il testo della proposta di legge n. 1918 dei senatori Moltisanti e Barbaro e ritengo che la stessa debba essere esaminata separatamente, in quanto se si rivolge effettivamente ai candidati dello stesso concorso, ciò non è per stabilire una sanatoria a favore di quei direttori didattici incaricati, ex combattenti o meno, bensì per introdurre, per il futuro, una graduatoria ad esaurimento.

Per quanto concerne le proposte all'ordine del giorno mi rimetto alla relazione già svolta in sede referente, proponendo che sia scelto come testo base quello della proposta di legge Pitzalis ed altri n. 1666, trattandosi a mio avviso di quello meglio formulato e più preciso e, come tale, meritevole di essere preso in considerazione per risolvere la situazione creatasi a seguito di quel concorso. Si tratta, di provvedere a favore di quei candidati ex combattenti, invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, e assimilati che parteciparono e vinsero il concorso per soli titoli a 200 posti di direttore didattico, denominato B-3, in quanto venne loro riservata una quota parte dei posti nella graduatoria. Poi in seguito a ricorso di altri concorrenti non combattenti idonei, accolto dal Consiglio di Stato, dopo cinque anni di servizio si sono venuti a trovare di fronte ad una revoca della nomina stessa, per cui dovrebbero tornare al ruolo degli insegnanti elementari.

Si tratta, come dicevo, di normalizzare la loro situazione. La Commissione ha già trovato un accordo nella discussione in sede referente e quindi il relatore non ha che da raccomandare l'accoglimento dell'articolo unico nel testo dell'onorevole Pitzalis, riservandosi tuttavia di proporre un emendamento aggiuntivo tendente ad introdurre un'equa soluzione al problema, tenendo presenti quei candidati non combattenti che in quel concorso abbiano riportato un certo punteggio complessivo, i quali vantano diritti di merito certamente maggiori, dal punto di vista della graduatoria, di quei candidati per i quali è stata richiesta la legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Relatore affinché la Commissione proceda nella discussione delle proposte di legge all'ordine del giorno, riservandosi di esaminare appena possibile la proposta di legge n. 1918.

(La Commissione approva).

Pongo quindi in votazione la proposta dell'onorevole Relatore di procedere nella discussione scegliendo la proposta di legge Pitzalis ed altri (1666) come testo base.

(La Commissione approva).

Comunico alla Commissione che la Commissione Bilancio e Partecipazioni statali ha espresso parere favorevole alla proposta di legge formulando la condizione che la spesa conseguente sia affrontata con gli stanziamenti disposti sul competente capitolo 41 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1959-60 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

BADALONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si dichiara favorevole alla proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico di cui consta la proposta di legge n. 1666.

« I candidati forniti della qualifica di ex combattente, invalido di guerra, invalido civile per fatti di guerra e assimilati, compresi nella graduatoria degli idonei al concorso per soli titoli a 200 posti di direttore didattico, indetto con i decreti ministeriali 27 luglio 1948 e 24 luglio 1950, denominato B-3, sono assunti nel ruolo dei direttori didattici, con decorrenza giuridica pari a quella dei vincitori del concorso stesso, sempre che entro il

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso abbiano documentato il possesso di una delle qualifiche suddette ».

L'onorevole Relatore ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« I candidati non combattenti di cui al predetto concorso che abbiano riportato un punteggio complessivo non inferiore ai 35/50 sono assunti nel ruolo dei direttori didattici con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

CODIGNOLA. Vorrei proporre un altro emendamento, in relazione al fatto che vi è anche il caso di ex combattenti che non hanno fatto in tempo a presentare, entro il termine utile, con la domanda di partecipazione al concorso, la documentazione relativa al possesso di una delle qualifiche in questione. L'emendamento potrebbe essere così formulato:

« I benefici della presente legge sono estesi a quei candidati forniti della qualifica di ex combattente che pur avendo diritto al riconoscimento di tale titolo non hanno potuto produrre la documentazione entro i termini utili per cause contingenti e indipendenti dalla loro volontà ».

BALDELLI. Evidentemente, l'emendamento riguarda una terza categoria di persone. Si tratta di persone per le quali non si applicherebbe più una sanatoria, ma alle quali si verrebbe ad estendere l'applicazione del beneficio previsto da questa legge incidendo sulla graduatoria del concorso. Rientrano cioè nella seconda categoria, queste persone, ma entro quali limiti?

Noi consideriamo i nomi di quei combattenti, vincitori del concorso e che sono stati poi depennati in quanto il Consiglio di Stato ha ritenuto per il ricorso presentato dagli altri candidati non combattenti, che non doveva esser fatta la riserva di posti. Per contro noi facciamo una sanatoria. Con l'emendamento proposto dal collega onorevole Codignola, noi verremmo ad estendere la graduatoria all'infinito. Ma, ci sono poi i posti?

CODIGNOLA. Avevano la qualifica di ex combattenti e però non hanno potuto presentare la relativa documentazione in tempo utile.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole relatore se non sia possibile tener presente questo particolare problema allorché andremo ad esaminare l'altro provvedimento che ci viene dal Senato.

BALDELLI, *Relatore*. Ritengo che sia quella la sede opportuna.

CODIGNOLA. D'accordo allora. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre osservazioni né obiezioni pongo allora in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Baldelli.

(È approvato).

L'articolo rimane così formulato:

« I candidati forniti della qualifica di ex combattente, invalido di guerra, invalido civile per fatti di guerra e assimilati, compresi nella graduatoria degli idonei al concorso per soli titoli a 200 posti di direttore didattico, indetto con i decreti ministeriali 27 luglio 1948 e 24 luglio 1950, denominato B-3, sono assunti nel ruolo dei direttori didattici, con decorrenza giuridica pari a quella dei vincitori del concorso stesso, sempre che entro il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso abbiano documentato il possesso di una delle qualifiche suddette.

I candidati non combattenti di cui al predetto concorso che abbiano riportato un punteggio complessivo non inferiore ai trentacinque cinquantesimi sono assunti nel ruolo dei direttori didattici con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

In relazione all'emendamento il titolo della proposta di legge dovrà essere così modificato:

« Assunzione in ruolo di alcune categorie di candidati dichiarati idonei nel concorso a 200 posti di direttore didattico, indetto con decreti ministeriali 27 luglio 1948 e 24 luglio 1950 ».

Pongo in votazione il titolo in tale formulazione.

(È approvato).

L'articolo unico sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

ROSSI PAOLO: « Istituzione del ruolo organico degli assistenti delle Accademie di belle

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

arti e dei Licei artistici, degli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza » (167):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

PITZALIS: « Assunzione in ruolo di alcune categorie di candidati dichiarati idonei nel concorso a 200 posti di direttore didattico, indetto con decreti ministeriali 27 luglio 1948 e 24 luglio 1950 » (1666):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 1666, risultano assorbite le pro-

poste di legge Failla e Russo Salvatore n. 706, Dante e Cerreti Alfonso n. 1667 e Sorgi n. 1737.

Hanno preso parte alla votazione:

Baldelli, Bertè, Buzzi, Caiazza, Cerreti Alfonso, Codignola, Di Luzio, Ermini, Franceschini, Grasso Nicolosi Anna, Leone Raffaele, Liberatore, Limoni, Malagugini, Marangone, Marotta Vincenzo, Perdonà, Pitzalis, Reale Giuseppe, Roffi, Romanato, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Seroni e Titomanlio Vittoria.

Sono in congedo:

Fusaro e Rampa.

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI